Sent. Nr. 67/2015
Del 04/03/2015
Dep. 04/03/2015
Rep. 613/2014 RG
Cron. 535/2015

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 613/2014 promossa da:

S[redacted]6 S[redacted], in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso, [redacted]

eleggono domicilio presso lo studio di quest'ultima in Reggio Emilia

- RICORRENTE -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Istituto stesso in Reggio Emilia [redacted]

- CONVENUTO

in punto a: premio INAIL

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 4.6.2014 la società S[redacted]A [redacted]S.R.L. conviene in giudizio l'INAIL chiedendo accertarsi l'illegittimità degli accertamenti ispettivi confluiti nel verbale unico di accertamento e notificazione INAIL del 7.4.2014, e del successivo provvedimento INAIL di variazione del rapporto assicurativo del 18.4.2014.

Era avvenuto che in data 12.6.2013 i funzionari di vigilanza della Sede INAIL di Reggio Emilia avviarono un accertamento ispettivo a carico della società S[redacted]S.r.l., con sede in Montecchio Emilia, attiva nella "stampa serigrafica", accertamento finalizzato alla verifica dell'attività aziendale, della corretta classificazione delle lavorazioni e della corretta denuncia delle retribuzioni imponibili *ex* artt. 12 e seguenti del T.U. n. 1124/65 e 11 del D.M. 12.12.2000. All'esito, venne ravvisata la non congruità della classificazione tariffaria con riguardo alla posizione di tre soggetti[redacted]ertanto, il successivo 18.4.2014 la Sede INAIL di Reggio Emilia ha inviato alla ditta un provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, con intimazione di pagamento della somma di euro 3.915,77, e relative sanzioni.

L'attuale ricorrente impugna il suddetto verbale eccependo preliminarmente la prescrizione , e specificando nel merito che, per quanto riguarda la posizione del dott. F[redacted]o stesso non è il responsabile della produzione e che quindi la lavorazione riferita allo stesso non è classificabile alla voce di tariffa 2231; per quanto riguarda la posizione del sig. C[redacted] C[redacted]ché il lavoratore opera negli stessi locali del reparto produzione, anche se in un ufficio separato, la sua attività va classificata al 50% alla voce di tariffa 2231 e per il restante 50% alle voci di tariffa 0722 e 0723 (ossia l'inquadramento precedente); infine, per quanto riguarda la posizione della sig.ra T[redacted]la cui lavorazione, prima dell'accertamento, era classificata alle voci di tariffa 0722 e 0723) si afferma che la circostanza che costei (impiegata) sia stata dall'8/1/2008 nominata rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, influisce in minima parte sul rischio connesso alle mansioni svolte, ed in particolare in misura pari al 20% , per cui si accetta l'accertamento nelle seguenti misure: 20% v.t.2231, 70% v.t. 0722, 10% v.t.0723.

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67

L'azienda contesta infine l'illegittima applicazione delle sanzioni previste dall'art. 116 della legge n. 388/2000.

Si costituisce nei termini l'Istituto chiedendo il parziale rigetto del ricorso, dando atto che sono fondate le contestazioni relative alla posizione M[redacted] parzialmente fondate quelle relative alla posizione C[redacted] (aderendo pertanto alla prospettazione del ricorso, sulla base della quale per C[redacted] pare coerente un premio modulato al 50% in tariffa 2231, e per il restante 50% alle due precedenti voci), dissentendo invece per la prospettazione riguardante la sig. C[redacted] er la quale propone come corretta una percentuale del 50% al v.t.2231.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, essendo basata sulla soluzione di questioni interpretative, all'udienza odierna del 4/3/2015 la stessa è stata decisa con lettura del dispositivo reso all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è in gran parte fondato.

Va dichiarata cessata la materia del contendere per adesione reciproca delle parti, con riguardo alle posizioni dei dipendenti M[redacted] e C[redacted] per quest'ultimo le parti concordano che il premio tariffario applicabile è al 50% alla voce di tariffa 2231 e per il restante 50% alle voci di tariffa 0722 e 0723 (ossia l'inquadramento precedente); l'azienda si offre di corrispondere ad INAIL le differenze contributive, e pertanto sul punto nulla quaestio.

Rimane discordanza da risolvere con sentenza con riguardo alla posizione C[redacted] relativamente alla quale l'azienda propone un 20% di inquadramento alla v.t. 2231: INAIL un 50%); con riguardo alla prescrizione; con riguardo all'applicazione delle sanzioni civili.

Sulla posizione G[redacted] incontestato che la dipendente svolge mansioni impiegatizie non in zona di produzione, e il suo inquadramento è dunque sempre stato al 90% v.t. 0722 e 10% v.t. 0723, facendo la stessa uso occasionale dell'autovettura; dal 2008 la G[redacted] è stata nominata rappresentante sindacale per la sicurezza, e dunque accede certamente con maggior frequenza agli ambienti produttivi che hanno fattore di rischio 2231.

Si tratta di stabilirne la percentuale.

Pur dando atto che –per legge: Art 2, comma 1, lettera i) e art.50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81- il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza ha diritto/dovere di "*accede*(re) *ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni... e deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico*

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67

senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli...e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale", la norma è assai vaga nello stabilire il tempo concreto da dedicarsi da parte del lavoratore per questo tipo di attività.

INAIL nello specifico non offre alcun tipo di indicazione più analitica che tenga conto delle peculiarità aziendali e dunque possa ragionevolmente condurre ad una valutazione di esposizione a maggior rischio pari al 50%.

Dalla Visura storica della CCIIAA si apprende che l'azienda occupa 31 dipendenti, ma nulla ci viene detto su quanti siano addetti alla produzione, ovvero sull'estensione dei locali ove si opera con macchinari a rischio.

Nell'assoluto vuoto probatorio (che era onere dell'Istituto colmare) appare ragionevole l'indicazione aziendale in base alla quale G[redacted] possa essere esposta al maggior rischio produttivo per un tempo non superiore al 20% dell'intero orario di lavoro; percentuale che si sorregge sulla considerazione che la responsabile alla sicurezza opera in una struttura di piccole dimensioni e che l'azienda non presenta particolari criticità (al contrario, appare particolarmente virtuosa: ha meritoriamente organizzato al suo interno anche un servizio di baby sitting).

Per quanto riguarda la prescrizione, è quinquennale e decorre dalla data di notifica del verbale di accertamento INAIL (23/4/2014): sono dunque prescritti i premi scadenti il 16/2/2009 per € 112,97, le relative sanzioni e gli accessori.

Per quanto riguarda le sanzioni civili e l'obbligazione al pagamento per gli interessi conseguenti all'omesso o tardivo versamento dei contributi previdenziali, è noto che costituiscono un effetto automatico "ex lege" dell'inadempimento (ex plurimis Cass.Sez. L, Sentenza n. 24803 del 07/12/2010) e che "*l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione del rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente previdenziale, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione o al ritardo del pagamento della contribuzione al fine di escludere o ridurre l'obbligo suindicato*" (cfr. Cass.sez. L, Sentenza n. [illegible] del 01/10/2008), sicché nel caso in esame le sanzioni applicate da INAIL non solo non possono essere ridotte non ricorrendone specifici motivi di legge, ma nemmeno appaiono non conformi a legge, trovando per la violazione commessa specifica applicazione la lett.b) del comma 8 art.116 L.388/2000, trattandosi di evasione connessa a registrazioni non conformi al vero, tant'è che sono state accertate mediante specifica ispezione.

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67

Ovvio che le sanzioni e gli interessi vanno computati da INAIL. sulla base di quanto più sopra deciso. sulle sole posizioni [redacted] e [redacted], e nei limiti di quanto accertato.

A fronte della parziale reciproca soccombenza delle parti in causa. pare equo compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.

PQM

1. Accoglie parzialmente il ricorso e pertanto accerta la fondatezza dell'accertamento ispettivo di cui è causa con riguardo alla posizione [redacted] di inquadramento 50% v.t. 2231. 40% v.t. 0722. 10% v.t.0723. ed alla posizione [redacted] di inquadramento 20% v.t.2231. 80% le restanti precedenti classificazioni;
2. Di conseguenza. annullato il provvedimento di variazione di cui è causa nelle parti non conformi a quanto accertato al punto precedente. dichiara tenuta e condanna l'azienda ricorrente a corrispondere ad INAIL quanto di ragione. nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 23/4/2014. ivi comprese sanzioni civili ed accessori dalle singole scadenze al saldo:
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

REGGIO EMILIA, 4 marzo 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67